

Legge regionale 12 marzo 2020 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

Art. 5

(Realizzazione delle attività)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche di cui all'articolo 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati:

a) la tipologia dei soggetti beneficiari;

b) i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la concessione e l'erogazione dei contributi.